

Sentenza N. 189 depositata il 24 luglio 2015

Materia: Coordinamento finanza pubblica e leale collaborazione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione degli artt. 5, 42, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'art.120 Cost.

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: Artt. **18, comma 9, 41, comma 4 e 56-bis, comma 11** del Decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n.98 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98

Esito:

- Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. **18, comma 9**, in riferimento all'art.97 Cost.
- Infondatezza della questione relativa all'art.**18, comma 9**
- Illegittimità costituzionale dell'art. **41, comma 4** e dell'art.**56-bis, comma 11**

Per la realizzazione di particolari interventi, **l'art. 18, comma 9, del decreto-legge 69/2013** prevede che i Comuni possano accedere alle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma, ora citata, è stato impugnata dalla Regione Veneto, eccependo i seguenti vizi di illegittimità costituzionale:

- La norma sarebbe lesiva della competenza legislativa regionale concorrente in materia di territorio (art. 117, Cost.) per aver previsto che i criteri di accesso dei Comuni a finanziamenti siano definiti da una Convenzione tra l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- L'attribuzione all'ANCI, e non alla Regione, del compito della definizione dei criteri di assegnazione dei finanziamenti mediante la suddetta Convenzione, lederebbe, per la ricorrente, anche il principio di sussidiarietà con conseguente violazione degli artt. 5, 114 e 118, Cost.. Invece, nel caso la norma fosse ritenuta legittima espressione del potere di attrazione in sussidiarietà, non avendo la stessa prevista l'intesa obbligatoria per l'attrazione in sussidiarietà, violerebbe comunque l'art.120, Cost., per lesione del principio di leale collaborazione.
- L'art. 18, comma 9, del decreto-legge 69/2013 viene censurato, inoltre, per aver estromesso la Regione dai procedimenti di individuazione e realizzazione degli interventi e di determinazione dei criteri di erogazione dei contributi, violando per questo motivo le competenze amministrative regionali ai sensi dell'art.118, Cost. e per aver previsto

assegnazioni di risorse finanziarie ai Comuni in modo difforme dalle modalità consentite dall'art.119, Cost.

- E' stato, infine, ipotizzato che l'art. 18, comma 9, del decreto-legge 69/2013, violi l'art. 97, Cost., perché l'ANCI, a cui la norma impugnata attribuisce funzioni relative al governo del territorio, difetterebbe di imparzialità tra Stato e Comuni.

In relazione alla supposta **violazione dell'art. 97, Cost.**, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità della norma, per non aver la Regione Veneto motivato l'incidenza dell'eccepita imparzialità dell'ANCI sulla lesione della competenza legislativa regionale. E' stata così, ancora una volta, riaffermata la consolidata giurisprudenza costituzionale che ammette le Regioni ad impugnare le leggi dello Stato in riferimento a parametri diversi dal riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni soltanto quando la violazione dei diversi parametri ridondi in una lesione della competenza legislativa regionale.

Nel merito, la Corte ha rigettato le censure della Regione Veneto qualificando gli interventi in argomento, che toccano ambiti di competenza statale e regionale, come lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del territorio dei piccoli Comuni, cui lo Stato contribuisce in via straordinaria soltanto per l'anno 2014.

La previsione di cui all'art. 18, comma 9, del decreto-legge 69/2013 è, per la Corte, conforme al quinto comma dell'art.119, Cost. ed in linea con la giurisprudenza costituzionale in quanto gli interventi, ivi previsti, sono da ritenere:

- speciali aggiuntivi rispetto al finanziamento normale delle funzioni amministrative spettanti agli enti territoriali;
- finalizzati alla correzione o attenuazione di particolari squilibri e a garantire un livello uniforme di servizi alla persona (sentenza n.176 del 2012);
- indirizzati non alla generalità dei Comuni, ma a determinate categorie di essi.

Riconoscendo la conformità dell'erogazione dei suddetti finanziamenti al disposto dell'art.119, quinto comma, Cost., per la Corte, non sarebbero da ritenere violate neppure le competenze regionali concorrenti in materia di governo del territorio, ai sensi dell'art.117, terzo comma, Cost.

Dalla qualificazione di "specialità", ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost., riconosciuta agli interventi in argomento, consegue, inoltre, che lo Stato possa legittimamente adottare lo schema procedimentale ritenuto più adeguato per la realizzazione dei medesimi interventi, dovendosi ritenere legittima, a tale titolo, la partecipazione dell'ANCI alle procedure di definizione ed erogazione della spesa e dovendosi rigettare le ipotesi avanzate dalla ricorrente di lesione delle competenze amministrative regionali in violazione del principio di sussidiarietà (art. 118, Cost.).

Per la Corte, quindi, il ruolo svolto dall'ANCI nelle procedure previste dalla norma impugnata non lede il principio di sussidiarietà e non viola gli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione, rappresentando una scelta legittima del legislatore statale per la realizzazione degli obiettivi prefissati in ambito di propria competenza.

La Regione Veneto ha censurato, inoltre, **l'art. 41, comma 4, del d.l. 69/2013**, che, novellando l'art.3, comma 1, lettera e.5), del DPR 6 giugno 2001, n.380 (T.U. in materia edilizia), ha

introdotto, il permesso di costruire anche nei casi di installazioni di nuove costruzioni con ancoraggio temporaneo al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto.

Per la ricorrente, la norma statale, ampliando l'ambito di applicazione del permesso di costruire, avrebbe illegittimamente sottratto i suddetti interventi alla competenza regionale concorrente, in materia di governo del territorio, e regionale residuale, in materia di turismo, in contrasto con l'art.117, terzo e quarto comma, Cost..

La norma impugnata è stata successivamente modificata dall'art.10-ter, del d.l.28 marzo 2014, n.47 (convertito dall'art.1, della legge 23 maggio 2014, n. 80) che, sostituendo la parola "ancorché" con le parole "e salvo che", ha ridotto nuovamente l'ambito di applicazione del permesso di costruire, facendo salve le installazioni con ancoraggio temporaneo al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto, per le quali, pertanto, non è richiesto il permesso di costruire.

Quest'ultima modifica non ha condotto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non potendosi escludere che la norma impugnata abbia avuto attuazione, *medio tempore*, prima della sua modificazione. Per questo motivo la Corte è entrata comunque nel merito della questione.

La Corte ha dichiarato illegittima la norma statale impugnata, perché, individuando specifiche tipologie di interventi edilizi subordinati allo specifico titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire, ha legiferato dettagliatamente, in materia di governo del territorio (art.117, terzo comma, Cost.), invadendo l'ambito legislativo di competenza regionale e, in materia di turismo (art.117, quarto comma), di competenza legislativa regionale residuale.

La Corte ha, infine, dichiarato l'illegittimità dell'art.56-bis, comma 11, del d.l. 69/2013, che destina al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio disponibile degli enti territoriali.

Sebbene le misure censurate siano da ricondurre alla "eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria", tuttavia, mutuando argomenti già formulati nella sentenza 63 del 2013, la Corte ha ritenuto che la norma impugnata fissi un vincolo agli enti territoriali senza rispettare il duplice parametro costantemente evocato dalla giurisprudenza costituzionale ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: gli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica; il perseguimento di tali obiettivi con strumenti o modalità non esaustive (sentenza 237 del 2009).